

CONVITTO NAZIONALE CON I LICEI ANNESSI



L'AQUILA
DOMENICO COTUGNO

CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO"

Licei annessi:

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO

Via Leonardo Da Vinci,8 (con ingresso anche in Via Carducci) - 67100 L'Aquila

Tel. 0862/24291

e-mail: agvc050005@istruzione.it pec: agvc050005@pec.istruzione.it sito web: convittocotugno.edu.it

Ambito territoriale AQ 01 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari ai sensi del DPR 249 /98 e DPR 235/2007

Premessa

Il presente Regolamento è conforme ai principi ed alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno n.249" emanato con D.P.R. 21 novembre 2007 n.235, delle norme in materia di divieto di fumo di cui all'art. 4 del D.L 12 settembre 2013 n.104 " Tutela della salute nelle scuole", delle disposizioni vigenti in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici di cui alle " Linee d'indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", alla Direttiva Miur 30 novembre 2007 n.104 ed alla Nota Miur 31.07.2008 n.3602/PO. Esso è redatto in conformità del Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dall'istituzione scolastica, dai genitori e dagli studenti. Il presente Regolamento rispetta i principi e i valori della Costituzione Repubblicana e le norme e i principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

ART.1 Principi sulla responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

I provvedimenti disciplinari comminati agli studenti che manchino ai loro doveri hanno finalità educativa.

Essi tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il diritto alla difesa è sempre garantito con modalità differenti a seconda del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata.

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere motivati.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità dei fatti e sempre proporzionate alla infrazione commessa. Sono, altresì, ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni, salvo quelle previste dall'art 9 bis del D.P.R. 235/2007, sono sempre temporanee. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle

conseguenze che allo stesso derivano.

Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con tempestività compatibile con le esigenze didattiche ed organizzative della scuola.

Il presente regolamento disciplina i tempi, le forme e le modalità dei procedimenti disciplinari. Fermo restando il principio della responsabilità individuale, il presente regolamento disciplina i casi in cui devono essere perseguite responsabilità collettive di più di uno studente o di un gruppo anche con riguardo alla riparazione o al risarcimento del danno.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni non possono ledere il diritto allo studio del trasgressore, ad eccezione del caso in cui venga violato il diritto allo studio degli altri.

Tutte le sanzioni previste dal presente regolamento sono immediatamente esecutive. La proposizione delle impugnazioni avverso la sanzioni disciplinari non ne sospende l'esecutività.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

ART. 2 Principi generali

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

La rilevanza penale –ed il relativo procedimento giurisdizionale- per comportamenti individuati anche come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Nei casi in cui si verificano danneggiamento alle strutture e ai beni della scuola o delle persone, e non siano individuabili gli autori, si procede all'attribuzione della responsabilità solidale valutando l'eventuale rifusione del danno a carico del gruppo o classe coinvolti o altre azioni con finalità educative.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART.3 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli illeciti commessi durante le ore di lezione, le attività curriculari, le attività extracurriculari, gli stage formativi, l'alternanza scuola-lavoro, gli incontri con esperti, le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi d'istruzione.

Si applica altresì a tutti i comportamenti tenuti all'interno dell'edificio scolastico e delle aree ad esso pertinenti, scale, rampe d'accesso e parcheggi e ciò da intendersi nei confronti sia dei componenti "effettivi" della comunità scolastica sia nei confronti di coloro che a vario titolo si trovino momentaneamente all'interno delle pertinenze della struttura scolastica; per semplificazione nel prosieguo del presente Regolamento si indicherà per comunità scolastica sia i membri "effettivi" che quelli "temporanei".

ART. 4 Doveri degli studenti

1. Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:
 - a. l'assenza non giustificata;
 - b. l'assenza collettiva (più di metà della classe);
 - c. il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattico-educativa.
2. In ogni spazio dell'istituto gli studenti devono mantenere un comportamento adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione di tutte le iniziative promosse dalla scuola e di quelle alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.
3. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti (capo d'Istituto, docenti, personale e compagni di scuola). Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo. In questo contesto rientrano i comportamenti lesivi del diritto alla riservatezza quali l'utilizzo dei videofonini o di altri dispositivi elettronici.
4. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative e le norme di sicurezza dettate dalla legislazione vigente (D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.).
5. Gli studenti non devono in alcun modo ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività della scuola. In particolare, sono tenuti a utilizzare in modo corretto i materiali didattici che i docenti hanno loro consegnato, soprattutto quelli riguardanti le prove oggetto di valutazione. Gli studenti non devono danneggiare le prove di verifica interne e/o esterne somministrate dalla scuola.
6. Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche economicamente, lo studente responsabile.
7. In tutta l'area scolastica è tassativamente vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici per registrare immagini, sia statiche (fotografie), sia dinamiche (video-filmati), voci o suoni. Tali azioni si configurano come gravi violazioni dell'immagine e della privacy secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs 30/06/2003 n.196.

È altresì vietato l'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici per comunicare con l'esterno e/o trasmettere o ricevere messaggi, salvo casi di necessità, debitamente valutati e autorizzati dal docente.

All'ingresso in aula gli studenti devono tenere i cellulari spenti. In caso di uso non autorizzato a fini didattici il cellulare verrà ritirato dal docente, consegnato in Vicepresidenza e sarà restituito al termine della giornata allo studente.

In tutta l'area scolastica, sia all'interno sia nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, è vietato fumare (art. 4 D.L. 104/2013).

ART. 5 Norme di comportamento in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali

Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto in occasione delle iniziative promosse dalla scuola. In particolare, durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali, lo studente è tenuto a mantenere un comportamento educato, a seguire con concentrazione e in silenzio i relatori e le guide, a rispettare i luoghi di alloggio, di visita, dei commerci, ad astenersi dal portare con sé e consumare droghe e alcool, a non fumare in pullman, nei luoghi chiusi e di visita, a non rimanere mai solo per nessun motivo e ad avvisare insegnanti e/o famiglia ospitante per ogni allontanamento.

ART.6 Comportamenti che configurano illeciti disciplinari

1. Sono sanzionati i seguenti comportamenti:

- a) Atti e comportamenti lesivi della dignità e del decoro proprio, delle altre persone, dell'istituzione scolastica;
- b) Bullismo e Cyberbullismo;
- c) Offese, ingiurie, aggressioni, violenze, a tutti i componenti della comunità scolastica;
- d) Fumare nei locali della scuola e nelle aree di pertinenza dell'edificio scolastico;
- e) Negligenza abituale nella relazione scuola-famiglia, mancanze ripetute ai doveri scolastici di frequenza e partecipazione, elevato numero di assenze o assenze ingiustificate, ritardo abituale, alterazioni o falsificazioni delle giustificazioni e degli atti finalizzati alla corretta e trasparente comunicazione scuola-famiglia;
- f) Disturbo delle lezioni e dell'attività didattica, costante disattenzione;
- g) Negligenza abituale nel possesso e nell'uso del materiale scolastico, negligenza o rifiuto nello svolgimento delle consegne didattiche, dei compiti per casa e delle prove di verifica;
- h) Anomalo svolgimento dei compiti in classe, delle verifiche scritte per mezzo di impropria comunicazione tra alunni, copiatura e plagio di libri e appunti;

- i) Utilizzo dei telefonini e dei dispositivi elettronici per copiare durante i compiti in classe e le verifiche scritte;
- j) Uscire dall'aula senza permesso e comportarsi negli spazi comuni e nei bagni in modo non appropriato;
- k) Usare un linguaggio sconveniente, usare il turpiloquio
- l) Bestemmiare;
- m) Tenere un comportamento inappropriato e scorretto durante le ore di lezioni, all'intervallo, nel cambio tra le ore di lezione, nei trasferimenti in palestra e nei laboratori, all'uscita e all'entrata a Scuola;
- n) Atti e comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni, delle attività e della vita scolastica;
- o) Sporcare l'aula e non conferire correttamente i rifiuti, in particolare quelli da differenziare;
- p) Utilizzo non autorizzato o improprio dei telefonini e dei dispositivi elettronici per comunicazioni voce o per messaggi, per scattare foto e/o per realizzare riprese audio/video;
- q) Diffusione via internet di foto e immagini scattate a scuola con i telefonini e altri dispositivi elettronici. Non costituisce illecito scattare foto e effettuare riprese durante le gite scolastiche ed i viaggi d'istruzione salvo che l'interessato neghi il consenso alle immagini e alla loro diffusione o se le stesse siano lesive della dignità e della riservatezza della persona;
- r) Appropriazione e danneggiamento volontari di beni altrui,
- s) Appropriazione e danneggiamento volontari di attrezzature, strumenti, arredi della scuola, del suo patrimonio culturale e in generale dei beni pubblici;
- t) Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto;
- u) Inosservanza di leggi e regolamenti dello Stato che abbiano una rilevanza per la comunità scolastica;

ART. 7 Sanzioni disciplinari

1. Lo studente, il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. richiamo scritto;
 - b. censura scritta;
 - c. ammonizione;
 - d. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni;
 - e. allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
 - f. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

- g. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Di tutte le sanzioni si procede all'annotazione sul registro di classe. Delle sanzioni diverse dal richiamo scritto e dalla censura scritta, si procede all'inserimento nel fascicolo personale dello studente. Se il provvedimento disciplinare inserito nel fascicolo fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte, tali dati vanno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del D.M. 306/2007. Vi è in ogni caso l'obbligo della scuola di riservatezza circa i fatti che hanno coinvolto lo studente.

ART. 8 Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari

1. Gli organi della scuola competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
 - a. Il docente per il richiamo scritto;
 - b. il docente per la censura scritta;
 - c. il dirigente scolastico o suo delegato per l'ammonizione scritta;
 - d. il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
 - e. il Consiglio di Istituto per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
 - f. il Consiglio di Istituto per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
 - g. il Consiglio di Istituto per la sanzione dell'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.
2. Le sanzioni disciplinari per mancanze commesse dallo studente, anche se candidato esterno, durante le sessioni d'esame sono comminate dalla Commissione d'esame.

ART.9 Richiamo scritto

Viene comminata la sanzione disciplinare del richiamo scritto allo studente che commette le seguenti infrazioni disciplinari di cui all'art.4:

- a) Negligenza abituale nella relazione scuola-famiglia, mancanze ripetute ai doveri scolastici di frequenza e partecipazione, elevato numero di assenze o assenze ingiustificate, ritardo abituale;
- b) Disturbo delle lezioni e dell'attività didattica, costante disattenzione;
- c) Negligenza abituale nel possesso e nell'uso del materiale scolastico;
- d) Comportamento inappropriato e scorretto durante le ore di lezioni, all'intervallo, nel cambio tra le ore di lezione, nei trasferimenti in palestra e nei laboratori;

- e) Atti e comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni, delle attività e della vita scolastica;
- f) Sporcare l'aula e non conferire correttamente i rifiuti, in particolare quelli da differenziare.

Organo competente a irrogare la sanzione è il Docente. Lo studente è obbligato a cessare immediatamente dal comportamento censurato e sanzionato.

L'indicata sanzione incide sull'attribuzione del voto di comportamento per la parte relativa ai punteggi riservati alla discrezionalità tecnica del Consiglio di Classe previsti dall'apposita scheda di assegnazione del voto di comportamento.

ART.10 Censura scritta

Viene comminata la sanzione disciplinare della censura scritta (denominata nella prassi nota disciplinare) sul registro di classe allo studente che commette le seguenti infrazioni disciplinari di cui all'art.4:

- a) Alterazioni o falsificazioni delle giustificazioni e degli atti finalizzati alla corretta e trasparente comunicazione scuola-famiglia;
- b) Negligenza o rifiuto nello svolgimento delle consegne didattiche, dei compiti per casa e delle prove di verifica;
- c) Anomalo svolgimento dei compiti in classe, delle verifiche scritte per mezzo di impropria comunicazione tra alunni, copiatura e plagio di libri e appunti;
- d) Utilizzo dei telefonini e dei dispositivi elettronici per copiare durante i compiti in classe e le verifiche scritte;
- e) Uscire dall'aula senza permesso e comportarsi negli spazi comuni e nei bagni in modo non appropriato;
- f) Usare un linguaggio sconveniente, usare il turpiloquio
- g) Bestemmiare;
- h) Tenere un comportamento scorretto durante le ore di lezioni, durante intervallo, nel cambio tra le ore di lezione, nei trasferimenti in palestra e nei laboratori;
- i) Utilizzo non autorizzato o improprio dei telefonini e dei dispositivi elettronici per comunicazioni voce o per messaggi, per scattare foto e/o per realizzare riprese audio/video.

Organo competente a irrogare la sanzione è il Docente. Lo studente è obbligato a cessare immediatamente dal comportamento censurato e sanzionato.

Per i punti sub c) e d) il Docente provvede al ritiro immediato della prova o delle prove degli alunni coinvolti unitamente al materiale impropriamente utilizzato o al telefono. L'indicata sanzione incide sull'attribuzione del voto di comportamento per la parte relativa alla penalizzazione nel calcolo dei punti da attribuire previsti dall'apposita scheda di assegnazione del voto di comportamento.

ART. 11 Ammonizione scritta

Viene comminata la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta sul registro di classe allo studente che commette le seguenti infrazioni disciplinari di cui all'art.4:

- a) Fumare nei locali della scuola, nelle aree di pertinenza e in quelle adiacenti l'edificio scolastico;
- b) Negligenza abituale nella relazione scuola-famiglia, mancanze ripetute ai doveri scolastici di frequenza e partecipazione, elevato numero di assenze o assenze ingiustificate, ritardo abituale, alterazioni o falsificazioni delle giustificazioni e degli atti finalizzati alla corretta e trasparente comunicazione scuola-famiglia;
- c) Uscire dall'aula senza permesso e comportarsi negli spazi comuni e nei bagni in modo non appropriato;
- d) Usare il turpiloquio
- e) Bestemmiare;
- f) Tenere un comportamento inappropriato e scorretto nel cambio tra le ore di lezione, nei trasferimenti in palestra e nei laboratori, all'uscita e all'entrata a Scuola;
- g) Atti e comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni, delle attività e della vita scolastica;
- h) Utilizzo dei telefonini e dei dispositivi elettronici per copiare durante i compiti in classe e le verifiche scritte;
- i) Utilizzo non autorizzato o improprio dei telefonini e dei dispositivi elettronici per comunicazioni voce o per messaggi, per scattare foto e/o per realizzare riprese audio/video;
- j) Diffusione via internet di foto e immagini scattate a scuola con i telefonini e altri dispositivi elettronici. Non costituisce illecito scattare foto e effettuare riprese durante le gite scolastiche ed i viaggi d'istruzione salvo che l'interessato neghi il consenso alle immagini e alla loro diffusione o se le stesse siano lesive della dignità e della riservatezza della persona;
- k) Appropriazione e danneggiamento volontari di beni altrui,
- l) Appropriazione e danneggiamento volontari di attrezzature, strumenti, arredi della scuola, del suo patrimonio culturale e in generale dei beni pubblici;
- m) Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto;
- n) Inosservanza di leggi e regolamenti dello Stato che abbiano una rilevanza per la comunità scolastica;
- o) Recidiva dopo tre richiami scritti e / o dopo due censure scritte.

Organo competente ad irrogare la sanzione è il D.S. o un suo delegato.

L'indicata sanzione incide sull'attribuzione del voto di comportamento per la parte relativa alla penalizzazione nel calcolo dei punti da attribuire previsti dall'apposita scheda di assegnazione del voto di comportamento.

ART. 12 Allontanamento dalla comunità scolastica

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica viene disposto – in misura diversa e graduata secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti - in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana e dell'istituzione scolastica o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nel caso di recidiva di reati lesivi della dignità e del rispetto della persona umana e dell'istituzione scolastica o di pericolo per l'incolumità delle persone o nel caso di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione consiste, nei casi meno gravi, nell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e, nei casi più gravi, nell'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Ai casi suindicati deve accompagnarsi la motivata impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente all'interno della comunità scolastica nell'anno di corso frequentato.

ART.13 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni

- a) Atti e comportamenti lesivi della dignità e del decoro delle persone e dell'Istituzione scolastica;
- b) Fumare nei locali della scuola, nelle aree di pertinenza e in quelle adiacenti l'edificio scolastico;
- c) Bullismo e Cyberbullismo;
- d) Offese, aggressioni, violenze, ingiurie a tutti i componenti della comunità scolastica;
- e) Uscire dall'aula senza permesso e comportarsi negli spazi comuni e nei bagni in modo non appropriato;
- f) Usare un linguaggio sconveniente, usare il turpiloquio;
- g) Bestemmiare;
- h) Tenere un comportamento inappropriato e scorretto durante le ore di lezioni, all'intervallo, nel cambio tra le ore di lezione, nei trasferimenti in palestra e nei laboratori, all'uscita e all'entrata a Scuola;
- i) Atti e comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni, delle attività e della vita scolastica;
- j) Utilizzo dei telefonini e dei dispositivi elettronici per copiare durante i compiti in classe e le verifiche scritte;

- k) Utilizzo non autorizzato o improprio dei telefonini e dei dispositivi elettronici per comunicazioni voce o per messaggi, per scattare foto e/o per realizzare riprese audio/video;
- l) Diffusione via internet di foto e immagini scattate a scuola con i telefonini e altri dispositivi elettronici. Non costituisce illecito scattare foto e effettuare riprese durante le gite scolastiche ed i viaggi d'istruzione salvo che l'interessato neghi il consenso alle immagini e alla loro diffusione o se le stesse siano lesive della dignità e della riservatezza della persona;
- m) Appropriazione e danneggiamento volontari di beni altrui
- n) Appropriazione e danneggiamento volontari di attrezzature, strumenti, arredi della scuola, del suo patrimonio culturale e in generale dei beni pubblici;
- o) Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto;
- p) Inosservanza di leggi e regolamenti dello Stato che abbiano una rilevanza per la comunità scolastica.

Organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di Classe.

Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni in tutti i casi di gravi o reiterate mancanze disciplinari di cui ai commi precedenti e per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure e/o da almeno una ammonizione.

L'indicata sanzione incide sull'attribuzione del voto di comportamento per la parte relativa alla penalizzazione nel calcolo dei punti da attribuire previsti dall'apposita scheda di assegnazione del voto di comportamento (I parte).

Il provvedimento dell'allontanamento dalla comunità scolastica viene annotato nel fascicolo personale dello studente.

ART. 14 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni

- 1) Atti e comportamenti lesivi della dignità e del decoro delle persone e dell'Istituzione scolastica;
- 2) Bullismo e Cyberbullismo;
- 3) Offese, aggressioni, violenze, ingiurie a tutti i componenti della comunità scolastica;
- 4) Atti e comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni, delle attività e della vita scolastica;
- 5) Diffusione via internet di foto e immagini scattate a scuola con i telefonini e altri dispositivi elettronici;
- 6) Appropriazione e danneggiamento volontari di beni altrui,
- 7) Appropriazione e danneggiamento volontari di attrezzature, strumenti, arredi della scuola, del suo patrimonio culturale e in generale dei beni pubblici;
- 8) Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto;

- 9) Comportamenti che configurano reati perseguibili d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale notificato alla scuola;
- 10) Comportamenti, coscienti e volontari che costituiscano un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.

Organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio d'Istituto.

Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni in tutti i casi di gravi o reiterate mancanze disciplinari di cui ai commi precedenti e per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure e/o da almeno due ammonizioni.

L'indicata sanzione incide sull'attribuzione del voto di comportamento per la parte relativa alla penalizzazione nel calcolo dei punti da attribuire previsti dall'apposita scheda di assegnazione del voto di comportamento (I parte).

Il Consiglio di classe può procedere alla valutazione insufficiente della condotta in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO/2008 prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni unitamente al mancato ravvedimento o pentimento dello studente.

Il provvedimento dell'allontanamento dalla comunità scolastica viene annotato nel fascicolo personale dello studente.

ART. 15 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico nei seguenti casi:

1. Atti e comportamenti lesivi della dignità e del decoro delle persone e dell'Istituzione scolastica;
2. Bullismo e Cyberbullismo;
3. Aggressioni, violenze a tutti i componenti della comunità scolastica;
4. Commissione di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
5. Comportamenti commessi con grave violenza o che determinino apprensione sociale.

In tali casi la scuola deve sempre verificare la sussistenza, anche non cumulativa, di:

- elementi gravi precisi e concordanti dai quali emerga la responsabilità disciplinare dello studente.
- gravi o reiterate infrazioni disciplinari o anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana e dell'Istituzione scolastica o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- recidiva di reati lesivi della dignità e del rispetto della persona umana o di pericolo per l'incolumità delle persone.

- atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
- gravi o reiterate mancanze disciplinari di cui ai commi precedenti e per aver commesso recidiva della stessa infrazione disciplinare per la quale è stato già sanzionato con l'allontanamento oltre i 15 giorni disposto dal Consiglio d'Istituto.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Ai casi suindicati devono accompagnarsi la motivata impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente all'interno della comunità scolastica nell'anno di corso frequentato.

Organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio d'istituto.

L'indicata sanzione incide sull'attribuzione del voto di comportamento per la parte relativa alla penalizzazione nel calcolo dei punti da attribuire previsti dall'apposita scheda di assegnazione del voto di condotta (I parte).

Il Consiglio di classe può procedere alla valutazione insufficiente della condotta in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.

3602/PO/2008 prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni unitamente al mancato ravvedimento o pentimento dello studente.

Il provvedimento dell'allontanamento dalla comunità scolastica viene annotato nel fascicolo personale dello studente.

ART. 16 Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Viene disposta l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei confronti dello studente, nei casi di:

1. recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana;
2. comportamenti commessi con grave violenza o che determinino apprensione sociale.
3. gravi o reiterate infrazioni disciplinari o anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nel caso di recidiva di reati lesivi della dignità e del rispetto della persona umana o di pericolo per l'incolumità delle persone o nel caso di atti di violenza grave o comunque connotati da una eccezionale gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Ai casi suindicati devono accompagnarsi la motivata impossibilità di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente all'interno della comunità scolastica nell'anno di corso frequentato.

L'indicata sanzione incide sull'attribuzione del voto di comportamento per la parte relativa alla penalizzazione nel calcolo dei punti da attribuire previsti dall'apposita scheda di

assegnazione del voto di comportamento (I parte).

Il Consiglio di classe può procedere alla valutazione insufficiente della condotta in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.

3602/PO/2008 prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni unitamente al mancato ravvedimento o pentimento dello studente.

ART. 17 Procedimenti disciplinari e diritto alla difesa

Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebiti, in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni.

1. Nel caso di richiamo scritto il docente, dopo avere formulato oralmente la contestazione allo studente, la annota sul registro di classe. A sua volta lo studente ha la possibilità di esporre le sue giustificazioni. L'annotazione dianzi indicata dovrà essere inserita nel registro di classe con modalità visibile alla famiglia. Il docente dovrà tempestivamente informare il coordinatore di classe.
2. Nel caso di censura scritta il docente, dopo avere formulato oralmente la contestazione allo studente, la annota sul registro di classe. A sua volta lo studente ha la possibilità di esporre le sue giustificazioni. L'annotazione dianzi indicata dovrà essere inserita nel registro di classe con modalità visibile alla famiglia. Il docente dovrà tempestivamente informare il coordinatore di classe.
3. Nel caso di ammonizione scritta, il dirigente scolastico o suo delegato avvia la procedura della contestazione scritta di addebiti nei confronti dello studente e ne dà comunicazione anche telefonica alla famiglia. Il dirigente scolastico o suo delegato può ascoltare i rappresentanti di classe degli studenti e chiunque possa fornire significativi elementi di conoscenza. Lo studente o la famiglia può presentare giustificazione scritta. La sanzione dell'ammonizione scritta dovrà comunque essere inserita nel registro di classe con modalità visibile alla famiglia dopo.
4. Nel caso di provvedimento di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni spetta al dirigente scolastico o suo delegato avviare, -d'ufficio o su tempestivo impulso del singolo docente e/o del coordinatore di classe-, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Si provvederà a comunicare l'avvio del procedimento, anche per le vie brevi, alla famiglia dello studente coinvolto.

Lo studente o la famiglia vengono pertanto invitati a presentare osservazioni anche in forma scritta e a indicare prove e testimonianze. L'esame del caso avverrà in sede di Consiglio di classe, convocato tempestivamente ad hoc ed allargato a tutte le sue componenti. Nella prima fase di esame sono invitati lo studente interessato e la sua famiglia dei quali si ascolteranno le ragioni riportate nel verbale della riunione. Nella seconda fase, senza la presenza dello studente e della famiglia e della componente alunni e genitori, il Consiglio di classe (ristretto alla sola componente docenti) formulerà la proposta da adottare e

delibererà di conseguenza.

Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente. Sarà comunicato alla famiglia dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. La scuola si attiverà per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

5. Nel caso di provvedimento di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni spetta al dirigente scolastico o suo delegato avviare, -d'ufficio o su tempestivo impulso del singolo docente e/o del coordinatore di classe-, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Si provvederà a comunicare l'avvio del procedimento, anche per le vie brevi, la famiglia dello studente coinvolto.

Lo studente o la famiglia vengono pertanto invitati a presentare osservazioni anche in forma scritta e a indicare prove e testimonianze. L'esame del caso avverrà in sede di Consiglio di Istituto, convocato tempestivamente ad hoc ed allargato a tutte le sue componenti. Il Consiglio di Istituto formulerà la proposta da adottare e delibererà di conseguenza. Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente. Sarà comunicato alla famiglia dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. La scuola si attiverà per preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

6. Nel caso di provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni spetta al dirigente scolastico o suo delegato avviare, -d'ufficio o su tempestivo impulso del singolo docente e/o del coordinatore di classe-, con la contestazione di addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Si provvederà a comunicare l'avvio del procedimento, anche per le vie brevi, la famiglia dello studente coinvolto.

Lo studente o la famiglia vengono pertanto invitati a presentare osservazioni anche in forma scritta e a indicare prove e testimonianze. L'esame del caso avverrà in sede di Consiglio di Istituto, convocato tempestivamente ad hoc ed allargato a tutte le sue componenti. Il Consiglio di Istituto formulerà la proposta da adottare e delibererà di conseguenza. Il provvedimento adottato dall'organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente. Sarà comunicato alla famiglia dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. La scuola si attiverà per preparare il rientro, nel successivo a.s., dello studente nella comunità scolastica.

7. Esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'Esame di Stato

Il Dirigente scolastico, informato dal Coordinatore di classe di uno degli episodi di cui all'art.17 del presente Regolamento, convoca in via straordinaria e in tempi brevi il Consiglio di Istituto che è chiamato a deliberare il provvedimento da adottare.

L'eventuale delibera di esclusione viene immediatamente comunicata allo studente sanzionato e alla famiglia.

ART. 18 Conversione delle sanzioni disciplinari

Allo studente può essere concessa dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Classe, qualora sia opportuna, la possibilità di convertire la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni in attività in favore della comunità stessa. Tale conversione deve essere richiesta per iscritto al Dirigente Scolastico dallo studente maggiorenne o dagli esercenti la potestà genitoriale sui minori. Lo studente, ammesso alla misura de qua, in tempi non coincidenti con quelli destinati all'attività didattica, svolgerà compiti utili alla comunità scolastica, sempre sotto la sorveglianza del personale scolastico.

La sospensione sino a 15 giorni può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza per le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi;
- 5 ore di attività in favore della comunità per ogni giorno di sospensione.

ART. 19 Risarcimento del danno

Nel caso di danni provocati ad ambienti, arredi, libri, apparecchiature tecnico-scientifiche, materiale sportivo il Dirigente Scolastico disporrà il risarcimento dei danni quale sanzione accessoria a qualunque provvedimento disciplinare.

Il risarcimento dei danni provocati dagli studenti verrà addebitato alle rispettive famiglie attraverso le previste procedure amministrative e/o giurisdizionali.

ART.20 Impugnazioni e ricorsi

1. Chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso contro le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Per iniziativa degli studenti o di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica, l'organo di garanzia interno all'istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica in relazione all'applicazione degli articoli dello Statuto.

ART. 21 Organo di garanzia interno dell'istituto

Sulle impugnazioni delle sanzioni disciplinari decide un organo di garanzia interno composto da quattro membri, il dirigente scolastico che lo presiede, un docente designato annualmente dal Consiglio d'Istituto, uno studente eletto annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto e un genitore eletto annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. L'Organo di garanzia ha le competenze stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del DPR 249 del 24/06/1998, modificato dall'art.2 del

DPR 21/11/2007 n.235 e dura in carica 1 anno.

Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organo collegiale. Ciascuna designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.

Contro le sanzioni disciplinari dell'ammonizione scritta e dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia.

In caso di diretto coinvolgimento di un membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito da persona appartenente alla medesima componente tra i membri supplenti individuati dal Consiglio d'Istituto all'atto delle designazioni. Le riunioni dell'Organo di Garanzia si svolgono a porte chiuse e sono verbalizzate da uno dei componenti in un apposito registro, custodito dal Dirigente Scolastico.

L'Organo di Garanzia acquisisce tutti gli atti istruttori, verbali e deposizioni.

Lo studente che ha subito provvedimenti di ammonizione scritta può chiedere, nel successivo anno scolastico, che venga riesaminato il provvedimento disciplinare alla luce del positivo comportamento tenuto. L'organismo di garanzia, dopo essersi documentato e sentito il Consiglio di classe, può deliberare la cancellazione della sanzione disciplinare, emanando un atto formale che sarà trascritto nel fascicolo personale dello studente.

ART.22 Organo di garanzia regionale

1. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. La decisione è subordinata al parere obbligatorio di un Organo di Garanzia Regionale presso l'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la presentazione del reclamo è di 15 gg. decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola. Entro il termine perentorio di 30 gg. l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere.

ART. 23 Revisione del regolamento di disciplina

Il presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'Istituto.

La Dirigente
Serenella OTTAVIANO

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente)